

Tribunale del Riesame, (Rel. Dott. Andrea Guerrierio), ord. del 21.11.2017

Cessione di sostanza stupefacente – mezzo informatico – gravi indizi di colpevolezza.

I messaggi dal contenuto palese presenti su siti internet collocati nel *dark web*, aventi ad oggetto offerte e proposte di acquisto di sostanza stupefacente, nonché le recensioni che su detti siti sono formulate in apposite sezioni-utenti, costituiscono elementi indiziari circa il traffico di sostanza stupefacente sufficientemente gravi.

Cessione di sostanza stupefacente – mezzo informatico – competenza territoriale.

L'attività di narcotraffico gestita tramite il mezzo informatico presuppone la disponibilità della sostanza stupefacente (disponibilità accertata, nel caso di specie, mediante una perquisizione presso l'abitazione degli indagati, nell'ambito di un diverso procedimento penale).

Il reato, dunque, si consuma nel luogo e nel momento in cui l'annuncio d'offerta viene pubblicato sui siti presenti nel *dark web*, ossia, nel caso concreto, nel luogo di dimora (e residenza) degli indagati; luogo che determinerebbe, peraltro, la competenza quale criterio residuale *ex art. 9 co. II c.p.p.*, qualora non si ritenesse comprovato lo svolgimento di attività di spaccio presso il luogo indicato.